

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AVVISO PUBBLICO

Concessione di compartecipazioni finanziarie per eventi o progetti di divulgazione e diffusione della cultura scientifica nell'ambito di Pianeta Galileo 2013

Premesso che

1. Pianeta Galileo è un evento istituzionale promosso dal Consiglio regionale della Toscana per promuovere la divulgazione e la diffusione della cultura scientifica, e sviluppare una maggiore consapevolezza dell'importanza della ricerca e delle sue applicazioni pratiche, promuovendo l'integrazione della cultura scientifica con gli altri ambiti della cultura.
2. Le iniziative organizzate nell'ambito di Pianeta Galileo, fin dalla sua costituzione nel 2004, sono rivolte agli studenti e agli insegnanti delle scuole della Toscana, con particolare riferimento alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nonché al più ampio pubblico.
3. La divulgazione e la diffusione della cultura scientifica rientrano nelle finalità istituzionali e nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze, dell'Università di Pisa, dell'Università degli studi di Siena e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che collaborano con il Consiglio regionale all'organizzazione del programma delle attività di Pianeta Galileo 2013, attraverso la presenza di propri delegati all'interno del Comitato tecnico scientifico di Pianeta Galileo.
4. I rapporti di collaborazione tra i soggetti istituzionali sopra indicati sono disciplinati mediante apposita Convenzione.
5. l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione 19 giugno 2013 n. 60 le "Linee guida per lo sviluppo di Pianeta Galileo 2013" e lo schema di Convenzione con i soggetti firmatari.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata, si rende noto che:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito di Pianeta Galileo 2013, sostiene la realizzazione di iniziative o progetti di divulgazione e di diffusione della cultura scientifica, promosse da Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro, mediante la concessione di compartecipazioni finanziarie.
2. Le iniziative o progetti sono rivolti agli studenti e agli insegnanti delle scuole della Toscana, con particolare riferimento alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nonché al più ampio pubblico.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. La concessione della compartecipazione finanziaria è disposta con deliberazione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a favore di Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro con sede legale nel territorio della Toscana.
2. Le iniziative o progetti per le quali sono concesse compartecipazioni finanziarie devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Toscana, con accesso gratuito del pubblico.

Art. 3

Contenuti della domanda

1. I soggetti interessati, al fine di accedere alle compartecipazioni finanziarie, indirizzano la domanda al Presidente del Consiglio regionale utilizzando lo schema di domanda allegato.
2. La domanda deve contenere.
 - a) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA);
 - b) descrizione dell'iniziativa o progetto che dia conto delle finalità, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici o privati coinvolti;
 - c) piano finanziario previsionale di spesa, articolato secondo le voci di spesa di cui all'art. 7, e di entrata, comprensivo di eventuali sponsorizzazioni e contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati, con specificazione della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto proponente:
 - d.1) rispetta le norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.;

d.2) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2012;

d.3) non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione di un partito o movimento politico, come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

e) atto costitutivo e statuto degli enti o associazioni private.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata:

a) tramite servizio postale all'Ufficio "Archivio-protocollo", via Cavour 2, 50129 Firenze;

b) di persona all'ufficio Archivio e protocollo dal lunedì al venerdì con orario 9,30/13,00, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;

c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:

c.1) tramite il servizio denominato ap@ci <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;

c.2) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale consiglioregionale@postacert.toscana.it;

2. Ai fini identificativi, sulla busta o nel campo oggetto dei servizi telematici di cui comma 1 deve essere riportata la dicitura "Presentazione proposta di evento per Pianeta Galileo 2013".

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo a norma di legge (indicata nel modulo di domanda) avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda.

4. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio **del 6 settembre 2013**, secondo le modalità sopra indicate. Non fa fede il timbro postale. Il Consiglio regionale non assume responsabilità alcuna nel caso di disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, caso fortuito. La domanda pervenuta oltre tale data, o non sottoscritta da legale rappresentante, sarà ritenuta non ammissibile.

5. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme dell'avviso.

6. Per le domande trasmesse per via telematica l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

Art. 5

Modalità e criteri di valutazione

1. Il Comitato tecnico scientifico valuta le iniziative o progetti alla luce dei seguenti criteri:
 - a) qualità e rilevanza rispetto alle finalità di Pianeta Galileo;
 - b) coinvolgimento e interazione degli studenti;
 - c) ampiezza ed eterogeneità del pubblico raggiunto;
 - d) coerenza del piano finanziario previsionale rispetto ai contenuti.

Art. 6

Modalità di concessione

1. Le compartecipazioni finanziarie ai beneficiari dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, che le delibera sulla base delle valutazioni date dal Comitato tecnico scientifico.
2. La concessione della compartecipazione finanziaria comporta l'assunzione a carico del bilancio previsionale del Consiglio regionale di una spesa non superiore al 70% (settanta per cento) della compartecipazione richiesta, risultante dal piano previsionale di spesa.
3. La concessione della compartecipazione finanziaria comporta l'autorizzazione all'uso del marchio del Consiglio regionale solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. A seguito della concessione, il Settore competente comunica al soggetto beneficiario il marchio con espresso invito ad apporlo sul materiale informativo e pubblicitario in modo congruo alla dignità istituzionale del Consiglio, riportando sullo stesso materiale la dizione "Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana", possibilmente utilizzando il font Times New Roman, in formato corsivo.
5. In caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare al quale il Presidente del Consiglio regionale si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione, in caso di accoglimento della domanda.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a compartecipazione finanziaria le seguenti spese:
 - a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa;
 - b) intestate al soggetto beneficiario;
 - c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;
 - d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
 - d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - d.6) premi e riconoscimenti;
 - d.7) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio.

Art. 8

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) acquisto di beni mobili registrati;
 - c) acquisto di beni durevoli;
 - d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario (fanno eccezione i compensi per il personale docente e ATA delle scuole incaricato di svolgere attività in orario extracurricolare su iniziative o progetti inerenti Pianeta Galileo 2013 inserite nel Piano dell'offerta formativa);
 - f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 9

Cumulo di compartecipazioni

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio è cumulabile con altre compartecipazioni o sponsorizzazioni per la stessa iniziativa o progetto, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 10

Rendicontazione ed erogazione delle compartecipazioni

1. A conclusione dell'iniziativa o progetto, e comunque non oltre novanta giorni, il beneficiario deve presentare a firma del legale rappresentante i seguenti documenti:
 - a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o progetto, allegando copia del materiale tipografico prodotto secondo le modalità concordate con il settore competente;
 - b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa o progetto, con allegate le copie quietanzate dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza della compartecipazione finanziaria concessa, regolarmente documentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia contabile;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, fino alla concorrenza della compartecipazione concessa, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa o progetto.
2. La compartecipazione finanziaria è erogata al beneficiario in un'unica soluzione.

Art. 11

Revoca o rideterminazione del contributo finanziario

1. L'Ufficio di presidenza dispone la revoca della compartecipazione finanziaria nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa;
 - b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione suddetta nei termini di cui all'articolo 10;
 - c) inosservanza delle modalità concordate ai sensi dell'art. 6, comma 4;
 - d) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione.

3. Nel caso in cui venga realizzata unicamente una parte dell'iniziativa o progetto, l'Ufficio di presidenza, previa istruttoria del dirigente competente, e valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione finanziaria, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa o progetto.
4. Nel caso in cui la somma delle compartecipazioni finanziarie, ottenute da soggetti pubblici o privati, superi l'importo della spesa totale, l'Ufficio di presidenza, previa istruttoria del dirigente competente, valutati i risultati conseguiti, può rideterminare la compartecipazione concessa.
5. La revoca o la sospensione della compartecipazione finanziaria comporta la revoca o la sospensione dell'uso del marchio.

Art. 12
Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13
Pubblicità

1. Le compartecipazioni finanziarie concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati nell'albo istituito dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente del Settore competente in materia di rappresentanza e relazioni istituzionali è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.